

COMUNE DI GROTTI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DISPOSIZIONE SINDACALE N. 01 DEL 04.01.2018

OGGETTO: Modifiche alla disposizione sindacale n.17 del 22.12.2015 avente ad oggetto "NOMINA NUOVA GIUNTA COMUNALE".

IL SINDACO

VISTO il verbale stilato in data 12 giugno 2013, dall'Adunanza dei Presidenti di seggio elettorale, relativo alla proclamazione del Sindaco eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 09 e 10 giugno 2013;

VISTO l'art. 12, comma della L.R. 7/92, così come modificato dalle LL.RR. 26/93, 35/97 e 6/2011 ai sensi del quale " Il Sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori preposti al Patto della presentazione della candidatura a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco";

VISTO l'art. 12, commi 4 e 6 della L.R. 7/92, come modificato dall'art. 4 della L.R. 6/2011 ai sensi del quale "la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali";

VISTO l'art. 33 della Legge 142/90, recepito nell'ordinamento della Regione siciliana con la L.R. 48/91, come sostituito dalla L.R. 30/2000 e dall'art. 1, comma I della L.R. 22/2008, integrato dall'art.

4 comma 5 della L.R. 6/2011 a mente del quale "la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che la presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4";

- RICHIAMATA la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali, n. 6 del 12/03/2012;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative sopra richiamate la Giunta comunale di questo Ente è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero 4 Assessori;

DATO ATTO che, a seguito delle elezioni amministrative del 09 e 10 giugno 2013, il Sindaco ha provveduto, con propria determinazione n. 7 del 21.06.2015, a nominare la Giunta nelle persone dei Sig.ri Aquilina Diego, Puma Antonino, Collura Angelo e Roberta Di Salvo;

DATO ATTO altresì, che con determinazione n. 8 del 21.06.2015, il Sindaco ha provveduto a conferire le relative deleghe assessoriali;

DATO ATTO che, a seguito dimissioni dalla carica di assessore comunale dei suddetti, il Sindaco ha provveduto, con propria determinazione n. 17 del 22.12.2015, a nominare la nuova Giunta nelle persone dei Sig.ri Aquilina Diego, Castronovo Piero, Cimino Giuseppa Marianna e Rizzo Salvatore, assegnando a ciascuno le relative deleghe assessoriali;

CHE, in particolare, il consigliere Rizzo Salvatore nato ad Agrigento il 20.01.1974, con la citata disposizione è stato nominato Vice Sindaco;

PRESO ATTO delle dichiarazioni a verbale del citato Vice Sindaco Rizzo Salvatore riportate nella delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2017 che fanno venir meno il rapporto fiduciario che deve esistere tra il Sindaco ed il suo delegato:

CONSIDERATO che la fiducia è l'elemento essenziale ed indispensabile che deve esistere nel rapporto tra delegante e delegato, e tale è il rapporto che lega la figura del Sindaco a quella del Vice Sindaco;

CONSIDERATO che l'art. 46 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che *"il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della Giunta..."* e quindi l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco;

CHE l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta;

CHE diversi sono i fattori che hanno deteriorato il rapporto fiduciario tra il sottoscritto Sindaco ed il Vice Sindaco ed Assessore Rizzo Salvatore;

CONSIDERATO che le condotte messe in atto dal Vicesindaco e Assessore Rizzo fanno venir meno il rapporto di fiducia in merito all'idoneità dello stesso a perseguire gli obiettivi del mandato amministrativo;

CHE il presente provvedimento non implica valutazioni di alcun tipo sulle qualità personali o professionali del Vicesindaco revocato, Rizzo Salvatore, né è da ritenersi sanzionatorio;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla revoca della nomina di Vicesindaco al sopracitato signor Rizzo Salvatore;

VISTO l'art. 12, comma 6 della L.R. 7/92, come modificato dalla L.R. 6/2011 che stabilisce che non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei consiglieri Comunali,;

VISTE le dichiarazioni, allegate alla disposizione sindacale n. 17/2015 per farne parte integrante e sostanziale, rese nella forma prevista dall'art. 21 del D.L. n. 445/2000, con le quali gli assessori summenzionati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina, previsti dall'art.12 della l.r. n.9/72, come modificato dall'art.40 della l.r. n.8, comma 1, della l.r. n.35/97 e di non incorrere in alcuna delle condizioni ostative all'esercizio della carica previste dall'art. 58 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

DISPONE

A decorrere dalla data del presente atto, modificare, per come modifica, la disposizione sindacale n. 17 del 22.12.2015 limitatamente alla nomina del Vicesindaco;

Revocare la nomina di Vicesindaco al Sig. Rizzo Salvatore in premessa generalizzato;

Nominare Vice-Sindaco l'assessore municipale Rag. Castronovo Piero nato ad Agrigento il 26.07.1973;

Dare atto che le deleghe attribuite agli assessori comunali sigg. Aquilina, Castronovo, Cimino e Rizzo, con la citata D.S. n. 17/2015 non vengono con la presente modificate;

DI DARE ATTO, altresì, che sono rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 6/2011 in ordine alla rappresentanza di genere ed alla composizione della Giunta Comunale;

DISPONE

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii. la presente determina venga comunicata al Consiglio Comunale;

La notifica del presente provvedimento agli assessori e la trasmissione, in osservanza alla prescrizione di cui all' art. 12 della L. R. 7/92. di copia del presente atto, all' Ufficio Territoriale del Governo, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed ai Responsabili di P.O. dell'Ente.

Grotte, li 04/01/2018



IL SINDACO

PAOLINO FANTAUZZO